

NUOVO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 Denominazione - sede

E' costituita un'Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALLE-CAMONICA ALTO SEBINO – CAMUNIA SOCCORSO”.

L'Associazione ha sede nel Comune di Pisogne (BS).

L'indirizzo delle sede in detto Comune è in Via Valeriana s.n.c.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi staccate su tutto il territorio regionale.

L'Associazione è costituita in conformità alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1, Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, della Legge 11 agosto 1991, n.266, legge-quadro sul volontariato, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato”, che le consente di essere considerata organizzazione non lucrativa di attività sociale (in acronimo ONLUS) ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e dal Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9, Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16, “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”).

La qualificazione di “organizzazione di volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in qualsivoglia comunicazione o manifestazione rivolta a terzi all'esterno dell'Associazione.

Parimenti, segno distintivo e a sua volta deve essere inserita in qualsivoglia comunicazione o manifestazione rivolta a terzi all'esterno dell'Associazione è la qualificazione di “organizzazione di volontariato di protezione civile” con i dati di iscrizione nell'elenco nazionale del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non vi è incompatibilità alla simultanea iscrizione nei due registri né l'iscrizione in uno preclude la possibilità di iscriversi nell'altro.

Art. 2 Durata e Oggetto sociale

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione **ha lo scopo di svolgere attività di protezione civile, oltreché di assistenza sociale e socio sanitaria.**

L'associazione **esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.**

Art. 3 Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti:

a) svolgere e promuovere – in base a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 255/92 – attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di:

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

ed inoltre:

- b) fornire nell'ambito delle finalità istituzionali, attività sanitaria e socio-sanitaria a favore dello stato, di regioni, province autonome, enti locali e altri enti pubblici, anche in convenzione o in accreditamento;
- c) prestare i primi soccorsi e il trasporto di feriti ed infermi a mezzo autoambulanza agli ospedali, case di cura e a domicilio;
- d) organizzare e gestire iniziative di protezione civile, di antincendio boschivo e di tutela dell'ambiente;
- e) progettare, organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno di soggetti svantaggiati e/o in situazione di disagio quali a titolo indicativo: anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, migranti senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, **purché non incompatibili con la sua natura di organizzazione di volontariato di protezione civile e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.**

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione in convenzione o in accreditamento di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commerciali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Aderenti

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione, non può avere carattere temporaneo, è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

Gli aderenti si dividono in:

- 1) *Aderenti volontari*: si considerano tali coloro che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, i quali, dotati dei necessari requisiti fisici, morali e professionali che li rendono idonei, si impegnano a prestare con continuità all'Associazione attività personale, gratuita e spontanea di volontariato mettendole a disposizione fattivamente e gratuitamente le proprie capacità ed esperienza nel settore specifico;
- 2) *Aderenti*: si considerano tali tutti coloro che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, impegnandosi a dare all'Associazione un contributo materiale, consistente nella proprietà o di altro diritto reale o comunque disponibilità di beni, valori, strumenti ed attrezzature utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ovvero partecipando con contributi e quote in danaro oltre a quelle previste dal successivo art. 6, comma 4.

Art. 5

Assunzione della qualifica di aderente

Per l'assunzione della qualifica di aderente volontario o di aderente è necessario presentare apposita domanda scritta avallata da due aderenti al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo, avendo cura di specificare per quale categoria viene presentata.

In particolare, per il riconoscimento della qualifica di aderente volontario, è necessario con la domanda fornire documentazione comprovante il possesso dei requisiti fisici, morali e professionali ritenuti necessari e che l'Associazione ha cura di rendere pubblici mediante pubblicazione degli stessi negli schemi di domanda, in apposita bacheca affissa presso le sedi operative e sul sito internet www.procivilcamunia.eu e la disponibilità a fornire fattivamente attività personale, gratuita e spontanea tale da consentire all'Associazione lo svolgimento regolare delle proprie attività, specialmente quelle che costituiscano pubblico servizio e per l'interruzione o turbata regolarità delle quali si applichi l'art. 340 Codice penale.

Il riconoscimento della qualifica di aderente volontario o di aderente si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio non sussistendo obbligo di accogliere le domande di ammissione, né il diritto di ammissione dell'aspirante aderente che dimostri i requisiti richiesti. Tuttavia, sia l'accoglimento che il rigetto della domanda di ammissione devono essere motivati e avverso la reiezione della domanda di ammissione l'aspirante aderente può chiedere che sulla stessa si pronunci il Collegio dei Probiviri ove nominato, in assenza la prima Assemblea utile.

La qualifica di aderente è personale e non è trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.

Art. 6

Diritti e doveri degli aderenti

Tutti gli aderenti hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione. hanno il diritto-dovere di partecipare alle iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità, nonché di mantenersi costantemente aggiornati con l'attività formativa e certificativa richiesta per lo svolgimento delle attività stesse. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo parametri validi per la generalità degli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ciascun aderente ha inoltre diritto di partecipazione all'Assemblea ed ha diritto di voto in seno all'Assemblea stessa. Gli aderenti possono candidarsi o essere candidati ad essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti gli aderenti sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, di tutti gli eventuali regolamenti interni adottati nonché di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali ulteriori quote richieste dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità ed i termini dallo stesso fissati, per contribuire alle spese dell'Associazione;
- c) a svolgere attività personale, gratuita e spontanea in favore dell'Associazione senza finalità di lucro, uniformandosi al principio del volontariato e della gratuità;
- d) a collaborare fattivamente e con continuità con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- e) a garantire il continuo, corretto e regolare svolgimento di tutte quelle attività ed in particolare di quelle che costituiscano pubblico servizio e di quelle di protezione civile quali quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 sue successive modificazioni e integrazione;
- f) a non attuare iniziative, anche di carattere omissivo od ostruzionistico, che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.

L'aderente dell'Associazione non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo a cui va inoltrata specifica richiesta motivata.

Art. 7 Perdita della qualifica di aderente

La qualifica di aderente può essere persa per i seguenti motivi:

- 1) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti approvati, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, essendovi tenuto, si renda moroso nel pagamento della quota associativa e delle ulteriori eventuali quote integrative deliberate dal Consiglio Direttivo per la partecipazione alle spese dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ovvero ci si renda responsabili di gravi inadempienze che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- 4) quando venga meno, per qualunque motivo, il possesso dei requisiti fisici, morali e professionali ritenuti necessari al fine di essere ammessi all'Associazione;
- 5) quando venga accertato dal Consiglio Direttivo un insanabile conflitto di interessi tra l'interesse dell'Associazione (inteso come insieme di interessi comuni agli aderenti) e un interesse particolare dell'aderente;
- 6) quando venga accertato dal Consiglio Direttivo un utilizzo strumentale da parte dell'aderente della propria qualifica di partecipe dell'Associazione, per propri interessi particolari;
- 7) quando l'aderente volontario cessi di partecipare attivamente alle attività sociali e/o neghi la sua disponibilità alla organizzazione delle attività sociali per un periodo che ecceda quello di aspettativa su sua motivata richiesta concessogli dal Consiglio Direttivo, ed in ogni caso per un periodo eccedente Sei mesi;
- 8) quando, avendone dato disponibilità, si venga assegnati ad un servizio/intervento qualificato pubblico servizio e lo si interrompa o non se ne assicuri all'Associazione la possibilità di eseguirlo con regolarità.

La perdita della qualifica di aderente e la conseguente esclusione dall'Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo in riunione appositamente convocata e il cui avviso di convocazione è comunicato anche all'aderente il quale può far pervenire proprie memorie scritte entro le ore 12,00 (dodici e minuti zero) del giorno precedente a quello fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice, nel computo non si tiene conto del voto dell'aderente che rivesta anche la qualifica di membro del Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di aderente e la conseguente esclusione dall'Associazione comporta anche la decadenza da membro del Consiglio Direttivo dell'aderente che ne faccia parte.

Il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'aderente e deve essere motivato.

Gli aderenti esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri *ove costituito*, o al Consiglio Direttivo stesso il quale lo sottoporrà alla prima Assemblea utile; il ricorso non sospende l'esecutività dell'esclusione.

La perdita della qualifica di aderente consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto dalla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio o, qualora venga comunicato in data successiva ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La perdita della qualifica di aderente, a qualsiasi titolo, non dà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente; il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori legali (*facoltativo*);
- il Collegio dei Proviviri (*facoltativo*).

Art. 9 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea degli aderenti è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in Assemblea **tutti gli aderenti maggiorenni** in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I minori sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante. Gli enti vi partecipano per il tramite del proprio rappresentante legale.

L'Assemblea è *ordinaria e straordinaria*.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione **purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari**, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo stabiliti per l'adunanza tanto per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, che non deve essere nello stesso giorno della prima, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Tuttavia, qualora a giudizio del Consiglio Direttivo lo richiedano particolari esigenze, essa potrà essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno **un decimo degli aderenti**. La richiesta deve contenere gli argomenti che si chiede vengano posti in discussione la relativa convocazione dovrà essere realizzata dal Presidente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Proviviri;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione degli aderenti nei casi in cui l'aderente abbia presentato opposizione ai sensi del 5° comma dell'art. 7 del presente statuto;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro esclusione gli aderenti escludendi non hanno diritto di voto; nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, anche in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno **tre quarti degli aderenti** e il voto favorevole della *maggioranza* dei presenti,

Per deliberare lo **scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti anche in seconda convocazione.**

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dall'aderente presente membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non aderente.

In Assemblea è ammessa delega scritta ad un altro aderente; ciascun aderente non può avere più di una delega.

La delega non può essere conferita a membri del Consiglio Direttivo, a membri del Collegio dei Revisori legali se nominato, a membri del Collegio dei Probiviri se nominato.

Possono partecipare alle sedute Assembleari anche professionisti o esperti esterni, qualora il Consiglio Direttivo ritenga la loro presenza utile o necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario nominato dal Presidente anche tra non aderenti e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Nelle assemblee straordinarie la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli aderenti, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'Assemblea degli aderenti nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli aderenti dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, fissati dall'assemblea al momento della nomina.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

I consiglieri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente a maggioranza assoluta.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con apposita delibera. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea degli aderenti in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea degli aderenti in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti;

- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, sottoponendoli all'approvazione dall'Assemblea degli aderenti;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea degli aderenti;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente determinandone la retribuzione e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti di legge e di statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri, nel caso di Consiglio composto da tre membri la richiesta deve essere formulata da almeno due Consiglieri. In tal caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 5 (cinque) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, non è ammesso l'intervento per delega, vota a maggioranza semplice dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di non divulgare notizie sociali riservate.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile nella prima elezione successiva alla sua decadenza.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente anche tra i non consiglieri.

Art. 11 Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente cura il buon andamento delle attività sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli aderenti che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione .

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) esercitare le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione assunta nelle forme di legge e di statuto;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12 Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo,.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Art.13 Organo di controllo - Revisione legale – controllo degli aderenti

L'Organo di controllo a cui è deputata la revisione legale è un organo eventuale dell'Associazione che può essere istituito per volontà dell'Assemblea degli aderenti, quando non diviene obbligatorio ai sensi di legge.

L'organo di controllo quando nominato è costituito, secondo la scelta effettuata di volta in volta dall'Assemblea, da un Organo monocratico oppure da un Collegio dei Revisori legali.

Per la composizione ed il funzionamento dell'Organo di controllo, ove nominato, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni.

In assenza di organo di controllo nominato, ogni aderente ha diritto di informazione sulle attività dell'Associazione e di consultare i documenti relativi all'amministrazione, ivi compresi i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed estrarne copia a sue spese.

Tali diritti, possono essere esercitati con l'assistenza e la collaborazione di consulenti a spese dell'aderente.

Tali diritti saranno esercitati dall'aderente nel giorno, ora e luogo concordati con il Consiglio Direttivo, il quale può opporre un motivato rifiuto alle richieste dell'aderente quanto esse siano contrarie all'interesse dell'Associazione o quando sia evidente l'intenzione dell'aderente di trasmettere ad altri le notizie riservate.

Art.14 Collegio dei Proviviri

L'Assemblea degli aderenti potrà eleggere, ove lo riterrà opportuno, un Collegio dei Proviviri composto da 3 (tre) Membri, scelti fra gli aderenti maggiorenni con almeno 10 (dieci) anni di anzianità associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri.

Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono valide presente la maggioranza dei suoi membri, delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La verbalizzazione delle sedute del Collegio è a cura del Presidente e sono sottoscritte da tutti i Membri presenti.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art.15 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, ove nominato, spettano il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo

La carica di Proviviro è sempre gratuita.

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da titoli pubblici e privati in titolarità dell'associazione;
- e) da partecipazioni in associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio dell'Associazione;
- d) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 17 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti risorse ed entrate:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni (regolate in particolare dall'art. 7 della legge 266/91);
- g) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie .

Ogni entrata dovrà essere comunque compatibile con le finalità sociali e con quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 18 Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso e il bilancio preventivo corrente sono costituiti da un insieme di prospetti contabili quantitativi e qualitativi finalizzati a fornire una rappresentazione della posizione finanziario-patrimoniale e il risultato economico del periodo dell'Associazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, si fondano sulle assunzioni della continuità aziendale e della competenza economica, e sono sottoposti al vaglio dell'Assemblea degli aderenti secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di controllo, ove nominato.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea, per l'approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Tuttavia, qualora a giudizio del Consiglio Direttivo lo richiedano particolari esigenze, tale termine potrà essere posticipato a 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 19 Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o quanto facente parte del patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò sia imposto dalla legge

Art. 20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli aderenti, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dello scopo e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
Il venir meno di tutti gli associati

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, terminata la liquidazione, **il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi** di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 21 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1, Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso, alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato e al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, Regolamento Regionale 18 ottobre 2010, n. 9, loro successive modificazioni o integrazioni.

Art. 22
Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento, predisposte con regolamenti dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note agli aderenti per mezzo di copia affissa alla bacheca della sede sociale e delle sedi operative. Gli Aderenti possono richiederne copia.